



PARERE MOTIVATO
n. 65 del 15 aprile 2015

**OGGETTO: Variante al Piano degli Interventi
Comune di Longare (VI).
Verifica di Assoggettabilità**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Longare con nota prot. n. 13607 del 24.11.14, acquisita al protocollo regionale al n. 514101 del 01.12.14:
- DCC n. 9 del 09.04.14 di approvazione Variante accordo;
 - Asseverazione della non necessità di Valutazione di compatibilità idraulica;
 - Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Norme Tecniche Operative – Repertorio Normativo;
 - Relazione Programmatica – Allegati: tabelle dimensionamento e Consumo superficie agricola;
 - Carta delle Zone significative (n. 3 tavole);
 - Carta dell'intero territorio comunale (n. 2 tavole);
 - Carta dell'estratto – zona E e zona C1/115 (n. 2 tavole);
 - Carta dell'estratto – zona D4;
 - Carta delle Zone significative.



CONSIDERATO che con nota prot n. 2384 del 27.02.15, acquisita al prot. reg. al n. 89694 del 02.03.15, il Comune di Longare richiedeva una sospensione dei termini al fine di trasmettere le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.
Con successiva nota prot. n. 4027 del 09.04.15, acquisita al prot. reg. al n. 150012 il 09.04.15, il Comune trasmetteva le osservazioni e le controdeduzioni.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 524416 del 05.12.2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- ULSS 6
- Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneto
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- Direzione Pianificazione Territoriale – Regione del Veneto

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 avente per oggetto “Approvazione Variante accordo art. 6 – L.R. 11/2004 relativo al P.I. e variante al Piano degli Interventi approvato con delibera di C:C: nr. 3 del 06.02.2013 e nr. 23 del 10.07.2013: adozione”.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- L’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha trasmesso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 3738/URB del 16.12.14, acquisita al prot. reg. al n. 538408 del 16.12.14, con il quale evidenzia che: “ [...] in base al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta Bacchiglione, approvato con DPCM 21.11.2013, l’intervento contrassegnato con la lettera E, ricade in area classificata a pericolosità idraulica P1 (cfr tav 56 del PAI Brenta).

Si rappresenta pertanto che ogni intervento previsto dovrà essere coerente con quanto riportato negli artt. 8 e 11 delle Norme di Attuazione del PAI”.

La Provincia di Vicenza ha trasmesso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 1066 del 09.01.2015, acquisita al prot. reg. al n. 6838 del 09.01.15 con il quale evidenzia che “ [...] la VAS del Piano di gestione del territorio deve prendere in considerazione l’analisi delle possibili interazioni con il Piano provinciale di Emergenza e principalmente con lo stesso Piano Comunale di Emergenza, in modo così da analizzare le possibili interazioni ed effetti, in particolare ai fini della gestione dell’emergenza come previsto dall’art. 3 c. 6 L. 225/1992 e art. 108 LR 11/2001 [...]”.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha trasmesso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 0021841 del 31.12.14, acquisita al prot. reg. al n. 11712 del 13.01.15, dal quale emerge che “[...] si richiama per le aree oggetto di Variante quanto già correttamente previsto dall’art. 31 delle Norme Tecniche



Operative del P.I. ("Vincoli ambientali e paesaggistici- vincolo archeologico") in merito all'applicazione dell'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico in caso di lavori pubblici (D. Lgs 163/2006, artt. 95-96) e per prevenire il danneggiamento di eventuali livelli o strutture archeologicamente significativi nelle aree individuate nella cartografia del P.A.T. e del P.A.MO.B., sulla base di quanto descritto nella carta Archeologica del Veneto e indicato da questa Soprintendenza. Si richiama altresì il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti".

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene la descrizione degli ambiti d'intervento e alcune informazioni relative allo stato dell'ambiente.
- Il Rapporto Ambientale Preliminare individua alcune misure di mitigazione/compensazione dei potenziali effetti sull'ambiente che dovranno essere assunte dal progetto.
- Per l'intervento n.1 (D4) - *Nuovo ambito a destinazione artigianale e industriale/commerciale e direzionale* sono previsti effetti negativi sulle componenti: *atmosfera* (qualità dell'aria) *suolo e sottosuolo* (rischio idraulico, consumo di suolo), *paesaggio* (percezione e valori paesaggistici), *componenti antropiche e territoriali* (energia, viabilità/traffico).

Per quanto riguarda il traffico è considerata come una forte criticità il traffico sulla Riviera Berica "che porta un considerevole carico di traffico legato ai movimenti giornalieri indotti dalle attività lavorative, che nei punti critici di attraversamento dei centri urbani limita la funzionalità dell'arteria, creando rallentamenti, ingorghi e rischio di incidenti; inoltre genera disagio agli insediamenti, in termini di sicurezza, qualità dell'aria e inquinamento acustico. I dati raccolti dal SIRSE (Sistema Informativo per la Rete Stradale Extraurbana) mostrano come la SP 247 (monitorata a Debba) risulti tra le arterie maggiormente gravate dai passaggi giornalieri, con un T.G.M. pari a 17.716

Riguardo alla situazione viabilistica specifica della Riviera Berica si riscontrano le seguenti criticità strutturali:

- *inadeguatezza del sedime stradale rispetto alla quantità di traffico sopportata, come dimostrano le dinamiche degli incidenti mortali;*
- *elevata pericolosità del tratto Bugano-Colderuga, caratterizzato da scarsa visibilità e problemi di allagamento in occasione di piene del Bacchiglione;*
- *pericolosità delle curve in località Bugano, in corrispondenza dell'ipotizzata immissione a raso dei "nuovi ponti di Debba";*
- *pericolosità della curva in località Colderuga;*
- *congestione dell'intersezione in località Longare capoluogo".*

Inoltre a seguito della realizzazione del by-pass di Longare capoluogo potrebbero aggravarsi localmente le situazioni di traffico in località Ponte di Costozza e in corrispondenza dell'immissione in via Chiesa Nuova nella Riviera Berica, in località Costozza.

Tale criticità riguarda gli interventi di piano n 1 e n. 2 che si attestano sulla SP 247 Riviera Berica. Si evidenzia peraltro che per l'intervento n. 1 (D4) - *Nuovo ambito a destinazione artigianale e industriale/commerciale e direzionale* è previsto un "lieve incremento di traffico". Tuttavia non emerge dal Rapporto Ambientale Preliminare una stima di tale incremento né dei possibili effetti derivanti sull'ambiente.

Ciò considerato e atteso che la variante, all'articolo 52, ammette l'insediamento di medie strutture di vendita, si ritiene che lo strumento urbanistico attuativo che dia attuazione agli interventi previsti nell'ambito denominato "*Intervento n. 1 (D4)* -



Nuovo ambito a destinazione artigianale e industriale/commerciale e direzionale vada sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalla LR n. 50/2012 e dal regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 *"Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"*. In sede di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà essere data particolare evidenza alla valutazione dell'incremento del traffico, del clima acustico e delle emissioni atmosferiche.

- Atteso inoltre che la variante, all'articolo 15 delle NTO, ammette le seguenti attività:
- le medie strutture di vendita, nel rispetto della normativa di settore vigente e nel rispetto dei criteri di sostenibilità e compatibilità con particolare riferimento alla rete stradale;
 - banche, uffici, studi professionali, agenzie, ecc...;
 - attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti direzionali;
 - gli edifici e gli impianti per le attività artigianali e industriali;
 - gli uffici di pertinenza;
 - le infrastrutture di servizio;
 - i magazzini di deposito;
 - gli edifici per attività collettive;
 - gli impianti tecnologici;
 - gli edifici e gli impianti per la conservazione, trasformazione e distribuzione delle merci prodotte;
 - gli edifici per l'assistenza e il ristoro degli addetti;
 - attrezzature ricettive, alberghi;
 - ristoranti ed esercizi pubblici in genere, locali per incontri, sale convegni, mostre, locali ed attrezzature per il tempo libero e la ricreazione, sedi di associazioni e simili destinazioni;
 - attrezzature sportive e ricreative con relativi magazzini e depositi dei materiali pertinenti le attività;
 - alloggi di servizio;
 - tutte quelle destinazioni che a giudizio del Comune siano ritenute compatibili con le destinazioni sopraindicate,

si ritiene opportuno che la frase *"tutte quelle destinazioni che a giudizio del Comune siano ritenute compatibili con le destinazioni sopraindicate"* sia modificata subordinando le destinazioni previste alla compatibilità rispetto agli obiettivi di sostenibilità e alle strategie del PAT, nonché ai criteri di valutazione contenuti nel Rapporto Ambientale del PAT.

- Per l'intervento n.2 (APP4) - Revisione di accordi di rilevante interesse pubblico sono previsti effetti negativi sulle componenti: *suolo e sottosuolo* (rischio idraulico, consumo di suolo), *componenti antropiche e territoriali* (energia).

Per l'intervento n.2 è stimato un impatto trascurabile; tale intervento sarà realizzato secondo quanto previsto dalle nuove destinazioni d'uso in fase di pianificazione attuativa e dovrà, riguardo agli impianti tecnologici, prevedere l'impiego di moderni sistemi di riscaldamento al fine di consentire una sempre più sensibile riduzione delle emissioni atmosferiche.

Atteso tuttavia che:

- non emerge dal rapporto Ambientale una compiuta descrizione degli interventi previsti nell'ambito in parola né dei potenziali effetti sull'ambiente,
- l'ambito è compreso nei contesti figurativi delle Ville del PTCP approvato con DGRV n. 708/2012 e "Il PAT può meglio precisare i perimetri e derogare alle



prescrizioni relative ai contesti figurativi previa adeguata motivazione e predisposizione di studi specifici”,

si ritiene che lo strumento urbanistico attuativo che dia attuazione agli interventi previsti nell'ambito denominato “Intervento n. 2 (APP4)” vada sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06”. In sede di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà essere data particolare evidenza alla valutazione degli aspetti paesaggistici e culturali, mediante la “predisposizione di studi specifici” in coerenza con quanto previsto dal PTCP di Vicenza.

- L'intervento n. 3 (C1) - Area C1 sita in via Settimo – prevede la conversione parziale di area agricola in ZTO C1, per l'inserimento di una volumetria necessaria alla realizzazione di due edifici ad uso abitazione (mc 600 cadauna). La sottrazione di SAU per l'intervento è di 1.190 mq circa.
Nel Rapporto Ambientale si afferma che l'intervento è coerente sia con le previsioni definite con il Piano di Assetto del Territorio, sia con quelle del vigente Piano degli Interventi (artt. 48 e 49 NTO del PI).
- L'intervento n.4 (E) - Zona a verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport privata - prevede la modifica dell'area classificata dal PI vigente a Servizi per attrezzature per il parco il gioco e lo sport privata (Fcp 1/1) sita in via San Gaetano (ATO Aa.4 “Palazzo Rosso”) individuata nel PAT come “area di urbanizzazione consolidata programmata”. L'intervento prevede la riclassificazione ad area agricola (E) dell'area, mantenendo inalterato l'ambito di tutela (e la propria normativa) della Villa Veneta esistente (Villa Baldin, Spillare) convertita ad uso artigianale come consentito dal grado di intervento “B” (art. 45 NTO del PI). L'ambito ha una superficie di circa 17.900 mq. Lo stralcio dell'area non comporta variazione della dotazione degli standard previsti per legge in quanto trattasi di area di proprietà privata non computata nel dimensionamento complessivo. L'intervento non comporta sottrazione della SAU come disposto all'art.27 delle NT del PAT.
- Gli interventi n. 1 e n. 3 sono individuati sulla carta delle fragilità quali “Aree idonee a condizione per problematiche di tipo idrogeologico”. Il valutatore evidenzia che in fase di progettazione attuativa o di rilascio di permesso di costruire se intervento diretto, come previsto dall'articolo 15 delle NT del PAT “*per gli interventi di urbanizzazione ed edificazione dovrà essere eseguita una verifica preventiva e puntuale della fattibilità geologica dell'intervento, determinata dalle specifiche e particolari condizioni locali*”.
- Non emerge dal Rapporto Ambientale Preliminare né dalla documentazione della Variante se sia stato applicato quanto disposto dall'art. 31 – “Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT, in rapporto alla VAS” delle NTA del PAT. Si raccomanda pertanto di ottemperare a quanto previsto nel citato articolo aggiornando gli indicatori individuati per il monitoraggio in base alla normativa vigente.
- Con nota prot. n. 4027 del 09.04.2015, acquisita al prot. reg. al n. 150012 del 09.04.2015, il Comune ha trasmesso copia delle osservazioni e delle controdeduzioni di seguito riportate.



OSSERVAZIONE N° 1

RICHIEDENTE: Zoncato Vittorio e Rinaldo

DATA PRESENTAZIONE : 12.05.2014

PROTOCOLLO : 5550

Sintesi

Chiedono che venga inserita la possibilità di edificazione puntuale di due volumi residenziali di 600+600 mc in zona Bugano.

Relazione istruttoria

L'arteria risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale per corsi d'acqua come individuato nella tav 1 del PAT

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area idonea a condizione per problematiche di tipo idrogeologico e nella tav 4 come zona agricola ed inserita nell'ATO Am.2 – Debba Bugano

Nel PI vigente l'area è classificata come agricola.

Controdeduzione all'osservazione

NON PERTINENTE ALLA VARIANTE

Non Accolta

**OSSERVAZIONE N° 2****RICHIEDENTE: Pozzetti Lorenzo****DATA PRESENTAZIONE : 15.05.2014****PROTOCOLLO : 5711****Sintesi**

Chiede la possibilità del recupero di alcuni edifici esistenti ricadenti in zona C1-25/1 per fini turistico/ricettivi senza aumento dei volumi esistenti a servizio della zona adiacente (area sosta camper) per docce, bagni, sale comuni ecc

Relazione istruttoria

L'area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale per aree di notevole interesse pubblico, in zona SIC, e di rispetto idraulico come individuato nella tav 1 del PAT.

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area idonea e nella tav 4 come zona di edificazione consolidata ed inserita nell'ATO Am.3 – Lumignano

Nel PI vigente l'area è classificata come C1 -25/1 residenziale con tip d'intervento RA (Residenziale Agricolo)

La variante riguardava principalmente zone a destinazione commerciale ma nel contesto dello sviluppo commerciale e di promozione del territorio, si ritiene compatibile con l'obiettivo della variante anche la destinazione turistico/ricettiva

La richiesta non prevede la costruzione di nuovi volumi ma semplicemente il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti.

L'attuale PAT non prevede volumi a destinazione turistico ricettiva ma nelle tipologie d'intervento previste per le zone residenziali è prevista tale destinazione per gli interventi RL o RC.

La nuova destinazione risulta coerente con i documenti programmatici (sia del PI generale che della variante) con la VAS (sviluppo e promozione del territorio) che con la relazione di compatibilità idraulica (non vengono costruiti nuovi volumi)

Controdeduzione all'osservazione

Non comporta nuovi volumi, previsto un riordino dell'esistente. Accolta



OSSERVAZIONE N° 3

RICHIEDENTE: Zini Silvia

DATA PRESENTAZIONE : 29.05.2014

PROTOCOLLO : 6397

Sintesi

Chiede l'inserimento di cinque volumi residenziali puntuali di 600 mc in zona agricola di edificazione diffusa.

Relazione istruttoria

L'area non risulta gravata da vincoli come riscontrato nella tav 1 del PAT.

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area idonea a condizione per problematiche di tipo idrogeologico e nella tav 4 come zona agricola ed inserita nell'ATO Aa.4 – Palazzo Rosso .

Nel PI vigente l'area è classificata come agricola ed inserita in zona di edificazione diffusa.

Controdeduzioni all'osservazione

NON PERTINENTE

La realizzazione di una quantità così elevata di volume in più, 3000 mc comporta uno studio approfondito correlato anche dalla valutazione di compatibilità idraulica.

Non accolta



OSSERVAZIONE N° 4

RICHIEDENTE: Cappellaro Thiene Salin

DATA PRESENTAZIONE : 30.05.2014

PROTOCOLLO : 6441

Sintesi

Chiede l'aumento della capacità insediativa commerciale della zona produttiva esistente oltre i 7.200 mq già concessi o, in alternativa, una variante al PAT

Relazione istruttoria

L'area risulta parzialmente sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale per corsi d'acqua e rispetto idraulico come individuato nella tav 1 del PAT.

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area idonea a condizione per problematiche di tipo idrogeologico e nella tav 4 come zona agricola ed inserita nell'ATO Ai.3 – Produttiva

Nel PI vigente l'area è classificata come zona produttiva D1/3

Controdeduzioni all'osservazione

Non è possibile aumentare ulteriormente la capacità commerciale della zona in quanto è stata sfruttata tutta la capacità insediativa del PAT pertanto, per un ulteriore aumento, si rimanda ad una variante al PAT .

Non accolta



OSSERVAZIONE N° 5

RICHIEDENTE: Zanetti don Giorgio

DATA PRESENTAZIONE : 01.06.2014

PROTOCOLLO : 6818

Sintesi

Chiedono la possibilità di utilizzare il vecchio asilo di Lumignano, a fianco alla chiesa e attualmente inserito in zona F, per finalità turistico/ricettive.

Relazione istruttoria

L'area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale per aree di notevole interesse pubblico come individuato nella tav 1 del PAT.

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area idonea a condizione per problematiche di tipo idrogeologico e nella tav 4 come zona di edificazione consolidata ed inserita nell'ATO Am.3 – Lumignano

Nel PI vigente l'area è classificata come Fbr-2 zona a servizi

La variante riguardava principalmente zone a destinazione commerciale ma nel contesto dello sviluppo commerciale e di promozione del territorio, si ritiene compatibile con l'obiettivo della variante anche la destinazione turistico/ricettiva

La richiesta non prevede la costruzione di nuovi volumi ma semplicemente il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti.

L'attuale PAT non prevede volumi a destinazione turistico ricettiva ma nelle tipologie d'intervento previste per le zone residenziali è prevista tale destinazione per gli interventi RL o RC pertanto, vista l'ubicazione (centro di lumignano) si propone la destinazione B o C fatto salvo la verifica degli standard .

La nuova destinazione risulta coerente con i documenti programmatici (sia del PI generale che della variante) **con la VAS (sviluppo e promozione del territorio)** che con la relazione di compatibilità idraulica (non vengono costruiti nuovi volumi)

Controdeduzioni all'osservazione

Accolta come nuova zona C senza nuovo volume e con destinazione RL



OSSERVAZIONE N° 6

RICHIEDENTE: Capparotto Ernesto e Ione

DATA PRESENTAZIONE : 11.06.2014

PROTOCOLLO : 6858

Sintesi

Chiede l'eliminazione del parcheggio previsto su via Einaudi e ricondotto tutto a zona C1 15/2 o, in alternativa, la riduzione delle dimensioni dello stesso

Relazione istruttoria

L'area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale per corsi d'acqua come individuato nella tav 1 del PAT.

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area idonea a condizione per problematiche di tipo idrogeologico e nella tav 4 come zona agricola ed inserita nell'ATO Am.2 – Debba Bugano.

Nel PI vigente l'area è classificata come zona a servizi Fd-18 ha una dimensione di circa 24 m sul fronte di via Einaudi per una profondità di circa 20 m per un totale di circa 480 mq.

Controdeduzioni all'osservazione

La riduzione del parcheggio ad una profondità di circa 6 m lungo via Einaudi consente la realizzazione di una fila di stalli a pettine per una superficie di circa 144 mq senza una perdita significativa di posti auto tenuto conto che attualmente una gran parte della superficie dovrebbe essere utilizzato per area di manovra.

Accolta



OSSERVAZIONE N° 7

RICHIEDENTE: Ozzi Franca e Lorella

DATA PRESENTAZIONE : 13.06.14

PROTOCOLLO : 7005

Sintesi

1. Chiedono la riduzione della zone C1-108 e relativa eliminazione della previsione di intervento puntuale di nuova edificazione ad uso residenziale di 600 mc e riconduzione del terreno a zona agricola
2. Chiedono la riduzione di una zona C2-11/2 con conseguente riduzione di un lotto edificabile e riconduzione del terreno a zona agricola

Relazione istruttoria

L'area non risulta sottoposta a vincoli come riscontrato nella tav 1 del PAT.

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area idonea a condizione per problematiche di tipo idrogeologico e nella tav 4 come zona agricola ed inserita nell'ATO Aa.4 – Palazzo Rosso .

Nel PI vigente l'area è classificata come zona residenziale C1 -108 e C2 – 11/2 .

Controdeduzioni all'osservazione

1. viene eliminata la possibilità di edificazione puntuale con conseguente riduzione dell'area C1-108 ridisegnandone il limite
2. non è possibile eliminare la zona C2-11/2 richiesta (mn 155) perché è all'interno di un ambito più vasto

Accolta parzialmente:

Viene accolto il punto n. 1 ma non il punto n. 2



OSSERVAZIONE N° 8

RICHIEDENTE: Giulia di Thiene

DATA PRESENTAZIONE : 16/06/2014

PROTOCOLLO : 7041

Sintesi

Chiede la possibilità di spostamento di volumi esistenti attualmente inseriti all'interno della fascia di rispetto stradale (autostrada) e ed in area golenale del Bacchiglione

Relazione istruttoria

L'artea risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale per corsi d'acqua e di rispetto idraulico oltre parzialmente a vincolo stradale (autostrada) come individuato nella tav 1 del PAT.

L'area è classificata dalla tav 3 del PAT come area non idonea – area golenale e nella tav 4 come zona agricola ed inserita nell'ATO Aa.4 – Palazzo Rosso

Nel PI vigente l'area è classificata come zona agricola.

Controdeduzioni all'osservazione

NON PERTINETE

Per un possibile accoglimento in sede di apposta variante dovrà essere verificato se, al momento della realizzazione della nuova infrastruttura viaria, Autostrade ha pagato un eventuale indennizzo

Non Accolta

Dalla relazione allegata alla nota prot. n. 4027 del 09.04.2015 si evince che il Comune ritiene di accogliere solo osservazioni attinenti al documento programmatico inerente alla variante e che comunque non comportano nuovi volumi.

Si evince in particolare che: *“il cambio d'uso dei fabbricati esistenti risulta coerente con la VAS allegata PAT con riferimento alla scheda operativa “07_PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO E ARCHECLOGICO” considerato che il recupero fabbricati esistenti richiesto riguarda nel caso dell'osservazione n. 2 fabbricati della tradizione rurale e per la n. 5 immobili limitrofi a fabbricati di pregio conseguentemente da valorizzare e riqualificare.*

Pertanto le osservazioni presentate a seguito di variante al Piano degli Interventi non sono soggette a Valutazione Ambientale Strategica”.



Considerati i contenuti delle osservazioni e che l'accoglimento delle osservazioni nn. 2 e 5 non determina aumento di volumi si prende atto delle controdeduzioni sopra riportate.

- Tutto ciò considerato, dall'istruttoria compiuta e dell'esame degli atti si ritiene che la Variante al Piano degli Interventi non vada sottoposto a procedura VAS e che possano essere esclusi effetti significativi sull'ambiente con opportuni approfondimenti in sede di redazione degli strumenti urbanistici attuativi; con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nei capitoli 6 e 8 del Rapporto Ambientale Preliminare e a condizione che si ottemperi seguenti prescrizioni di seguito riportate.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 348/2014 del 09.12.2014 svolta per la Valutazione d'Incidenza con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni,

- esaminata la Valutazione di Incidenza, selezione preliminare, redatta dal arch. Antonio Visentin, trasmessa con nota prot. com. n. 13607 del 24/11/2014 dal Comune di Longare (VI) e ricevuta dalla scrivente Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. reg. n. 514101 del 01/12/2014;
- preso atto della dichiarazione dell'arch. Antonio Visentin, il quale dichiara che *"con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000"*,

ha ritenuto di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, che non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000 considerati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e ha dichiarato che per l'istanza in oggetto si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Longare in quanto, con opportuni approfondimenti in sede di redazione degli strumenti urbanistici attuativi e con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nei capitoli 6 e 8 del Rapporto Ambientale Preliminare, non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- gli interventi previsti dovranno essere coerenti con quanto riportato negli artt. 8 e 11 delle Norme di Attuazione del PAI (parere prot. n. 3738/URB del 16.12.2014 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione).
- dovranno essere verificate le possibili interazioni e la coerenza con il Piano provinciale di Emergenza e con il Piano Comunale di Emergenza, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza come previsto dall'art. 3 c. 6 L. 225/1992 e art. 108 LR 11/2001 (parere prot. n. 1066 del 09.01.2015 della provincia di Vicenza).
- sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000 considerati ai sensi delle



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

- alla fine dell'art. 15 delle NTO la frase *“tutte quelle destinazioni che a giudizio del Comune siano ritenute compatibili con le destinazioni sopraindicate”* dovrà essere sostituita con la frase *“tutte quelle destinazioni compatibili con gli obiettivi di sostenibilità e con le strategie del PAT, nonché con i criteri di valutazione contenuti nel Rapporto Ambientale del PAT”*.
- alla fine dell'art. 52 delle NTO dovrà essere inserita la seguente disposizione: *“Lo strumento urbanistico attuativo che dia attuazione agli interventi previsti nell'ambito denominato Intervento n. 1 (D4) - Nuovo ambito a destinazione artigianale e industriale/commerciale e direzionale sarà sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalla LR n. 50/2012 e dal regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 «Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale»”*.

In sede di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà essere data particolare evidenza alla valutazione dell'incremento del traffico, del clima acustico e delle emissioni atmosferiche.

- Lo strumento urbanistico attuativo che dia attuazione agli interventi previsti nell'ambito denominato Intervento n. 2 (APP4) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT e dal PI, sarà sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

In sede di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà essere data particolare evidenza alla valutazione degli aspetti paesaggistici e culturali, mediante la *“predisposizione di studi specifici”* in coerenza con quanto previsto dal PTCP di Vicenza.

Si ricorda che i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT e dal PI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.

Si rammenta, infine, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 31 – “Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di *sostenibilità* del PAT, in rapporto alla VAS” delle NTA del PAT aggiornando gli indicatori individuati per il monitoraggio in base alla normativa vigente.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente Parere si compone di 15 pagine